



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

97/2016

Luglio/5/2016 (*)

Napoli 8 Luglio 2016

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 145, depositata il 16 giugno 2016, ha dichiarato che il meccanismo dello split payment è costituzionalmente legittimo, in quanto non lede né la competenza regionale - legislativa, amministrativa e finanziaria - né l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle regioni stesse.

Come noto, l'istituto dello split payment è stato introdotto nel panorama tributario italiano dalla legge n. 190 del 2014, che ha inserito l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/72.

IN COSA CONSISTE IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT?

Il meccanismo del cosiddetto "split payment" prevede che, ***in presenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici (tra i quali anche le Regioni), questi ultimi versano ai fornitori l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA, mentre l'imposta è versata dai medesimi soggetti pubblici direttamente allo Stato.***

La suddetta novità legislativa si è resa applicabile alle operazioni IVA a decorrere dal 1° gennaio 2015, ed ha funzione evidentemente anti-evasiva, in quanto va

a contrastare fenomeni quali l'eventuale occultamento di fatture relative a cessioni effettuate alla P.A. e il mancato riversamento all'Erario da parte dei fornitori dell'IVA pagata dalle Amministrazioni Pubbliche.

Successivamente, con la pubblicazione nella GU Ue (n. 217 del 18 agosto 2015) della ***decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto split payment.***

La suddetta autorizzazione ha ritenuto giustificato lo split payment quale misura antifrode, purché limitata nel tempo e circoscritta a un settore che pone notevoli problemi di evasione fiscale.

In tale quadro giuridico, **lo split payment**, in quanto misura finalizzata a migliorare la riscossione attraverso un versamento diretto dell'imposta da parte dell'ente pubblico acquirente, nonché ad impedire frodi nell'ambito delle forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione, **risponde alle finalità proprie del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto ed è in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia** (cfr Corte Giustizia, sentenze 29 luglio 2010, C-188/09, Profaktor; 15 luglio 2010, C-368/09, Pannon).

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE REGIONE VENETO

Orbene tutto ciò premesso, **la Regione Veneto ha impugnato davanti alla Consulta** la legge di stabilità 2015 – legge n. 190 del 23 dicembre 2014, - commi 629, lettera b), 632 e 633 dell'art. 1, introduttivi, nella disciplina dell'IVA, del meccanismo dello split payment.

Secondo la ricorrente, le norme impugnite risultavano **lesive dell'art. 117, primo comma, Cost.**, in quanto prevedevano che le disposizioni in tema di pagamento dell'Iva, contenenti deroghe rispetto alle previsioni della direttiva, fossero applicabili dal 1° gennaio 2015, senza attendere l'autorizzazione del Consiglio dell'UE.

Ancora la Regione Veneto sosteneva l'illegittimità della norma in quanto **imponessa alla Regione un immediato e irragionevole onere di adeguamento dei sistemi informativi per la gestione amministrativa e**

contabile, destinato a rivelarsi inutile qualora le misure di deroga non venissero poi autorizzate.

Infine, altro motivo di doglianza era rappresentato dal fatto che il meccanismo dello split payment rappresentasse una **lesione dell'autonomia finanziaria della regione, in quanto questa non poteva più compensare l'IVA sugli acquisti con quella sulle vendite, dovendo invece chiedere il rimborso allo Stato, sostenendo gravosi oneri.**

DECISIONE CORTE COSTITUZIONALE

Ebbene, con la sentenza n. 145, pubblicata lo scorso 16 giugno, la Corte Costituzionale, **ha dichiarato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto sono inammissibili** in quanto:

✓ ***non è fondato il rilievo secondo il quale il legislatore nazionale avrebbe introdotto il meccanismo in questione con decorrenza 1° gennaio 2015 senza attendere l'autorizzazione della Commissione UE.***

Secondo costante giurisprudenza della Corte, infatti, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili solo se la ricorrente individua gli ambiti di competenza regionale (legislativa, amministrativa e finanziaria) incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quale trovano fondamento le proprie competenze indirettamente lese e se la Corte ritiene che sussistano tali competenze lese dalla disciplina impugnata. Nel caso di specie, la disciplina dello split payment non risulta ledere la sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione.

✓ ***non è fondato il rilievo secondo il quale viene violata indirettamente l'autonomia finanziaria ed amministrativa della Regione Veneto, dal momento che essa sarebbe costretta a sostenere il costo di adeguamento dei sistemi informativi .***

Secondo la Corte detti inconvenienti riguardano tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestano servizi alle PA, ai quali il legislatore ha legittimamente imposto un diverso sistema di versamento dell'IVA.

✓ ***non è fondato il rilievo secondo il quale le P.A. non potrebbero più compensare l'IVA assolta sugli acquisti ma dovrebbero richiederla a rimborso.***

La circostanza di non poter compensare l'IVA ricade così come sulla Regione, anche su tutti gli operatori privati che intrattengono rapporti con le P.A., sia su tutte le amministrazioni pubbliche, nelle loro reciproche relazioni.

Per le suddette motivazioni, la Corte Suprema ha concluso che in tale contesto, ***la sfera di efficacia della disciplina statale impugnata non incontra alcun ambito costituzionalmente riservato alla Regione, con conseguente inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.***

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED / FC / GC